



AREA LLPP ED URBANISTICA

ORDINANZA N. 148

PROT. 50890/14-10-27-STIT

da citare integralmente nella corrispondenza

Resp. del procedimento: Dott. Finotto (Tel 0421-359270)
Resp. istruttoria:
Anagrafe Destinatario: §
Anteatto: 14/47592

U.O. SPORTELLO UNICO DELL' AMBIENTE

OGGETTO: *Ordinanza sospensione temporanea raccolta molluschi gasteropodi non filtratori della specie murici (murex spp.) Ambito 10M003 - area pesca libera (da fiume Livenza a fiume Sile).*

IL SINDACO

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"

VISTO il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni

PRESO ATTO della proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 di San Donà di Piave, con nota prot. n. 0044458 del 22.07.2014, recepita al protocollo

pagina 1 di 3



comunale in data 22/07/2014 al numero 47592, di adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente a seguito degli esiti analitici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie n. 14CHI-A/1690 e n. 14CHI-A/1691 del 18/07/2014 di cui ai campioni di MURICI (*Murex spp.*) - raccolti nell'ambito di pesca 10M003 - prelevati in data 10/06/2014 con n.ri di verbale 72/FP e 73/FP dal Servizio Veterinario dell'ULSS 14 di Chioggia all'atto della presentazione in sala d'asta del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia; entrambi i rapporti di prova di cui sopra hanno dato esito non conforme per cadmio.

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed, in particolare, l'art. 50, comma 5, che prevede come " [...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione di raccolta dei molluschi gasteropodi non filtratori della specie MURICI (*Murex spp.*) nell'ambito di monitoraggio 10M003 (da fiume Livenza a fiume Sile).

VISTO l'art. 54 del D.Lgs in data 18.08.2000, n.267;

VISTO l'art. 13 dello Statuto approvato con D.C.C. n.102 del 04.08.2006;

ORDINA

1. A tutela della salute pubblica

a. la sospensione temporanea della raccolta e della commercializzazione dei molluschi gasteropodi non filtratori della specie MURICI (*Murex spp.*), raccolti nell'ambito di monitoraggio 10M003 (da fiume Livenza a fiume Sile), fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi.

b. i produttori sono tenuti ad attivare le procedure di ritiro del prodotto commercializzato che è stato raccolto a far data dal prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario dell'ULSS n. 14 il 10/06/2014.

2. Elementi di pubblicità dell'ordinanza

l'ordinanza è notificata, per competenza, a:

- CSM, consorzi e cooperative della pesca operanti nel territorio ULSS 10
- Autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio (Capitanerie di Porto di Venezia, di Caorle, di Jesolo/Cavallino e Provincia di Venezia)
- Stazioni Carabinieri di Jesolo e S. Michele al Tagliamento e Guardia di Finanza Unità Operativa Navale di Caorle
- Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare
- tutti gli indirizzi di cui al protocollo imposto dalla Regione Veneto

3. la Provincia di Venezia, le Capitanerie di Porto di Venezia e di Caorle e le Forze dell'Ordine cui viene notificata l'Ordinanza sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Ordinanza

4. il Servizio Veterinario dell'AULSS 10 è incaricato dell'attività di verifica sul produttore interessato, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio

pagina 2 di 3



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto

5. La violazione della presente Ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Finotto dell'U.O.C. Patrimonio e Sportello dell'Ambiente.

Ai sensi degli articoli 4-8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche, gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari, presso l'U.O. Sportello Unico dell'Ambiente di questo Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00-13.00, martedì-giovedì ore 15.00-17.00).

La presente consta di tre pagine.

Dalla Residenza Municipale, 05/08/2014

IL SINDACO
Valerio Zoggia



pagina 3 di 3

VIA S. ANTONIO, 11 - 30016 JESOLO (VE) - Tel. (0421) 359111 - (0421) 359281 - Fax (0421) 359248 - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 00608720272



Comune con Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente Certificati